

LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 1970, N. 2

Provvedimenti per l'apprestamento di nuove aree industriali¹

Art. 1. - (1) Al fine di agevolare lo sviluppo dell'occupazione di manodopera locale mediante nuovi insediamenti del settore di produzione secondaria e lo sviluppo delle attività imprenditoriali esistenti, le Giunte provinciali - per delega della Regione e nei limiti di cui ai seguenti articoli - in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti, acquistano, acquisiscono ed apprestano, od eventualmente apprestano, aree per impianti produttivi, comprese quelle destinate agli insediamenti di singole unità aziendali, ed alienano le stesse a società ed a privati esercenti attività produttive.²

Art. 2. - (1) Le Giunte provinciali provvedono ad approvare annualmente, entro il mese di marzo, i programmi insediativi, contenenti l'indicazione delle aree per impianti produttivi³ da realizzare nel proprio territorio. Detti programmi devono essere resi noti a tutti i Comuni, ai consorzi di comuni o alle comunità di valle, che possono presentare entro il termine di trenta giorni le loro osservazioni.

¹ In B.U. 27 gennaio 1970, n. 4.

² Articolo così sostituito dall'art. 2 della l.r. 31 luglio 1971, n. 22.

³ L'articolo 6 della l.r. 31 luglio 1971, n. 22 ha disposto che negli articoli 2, 3, 5, 6 e 9 della presente legge le parole "industriale" o "industriali" o "di interesse industriale", vengano sostituite con le parole "per impianti produttivi".

(2) Le opere, ivi comprese le acquisizioni, indicate nei programmi approvati in via definitiva sono dichiarate ad ogni effetto di pubblica utilità ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7 e urgenti e indifferibili ai sensi della legge regionale 14 maggio 1963, n. 15.⁴

(3) L'indennità di espropriazione sarà ragguagliata al valore venale degli immobili, prescindendo da ogni incremento di valore, che si sia verificato o possa verificarsi, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione, che si riconnetta comunque alla sistemazione delle aree e all'apprestamento delle attrezzature tecniche e sociali indispensabili.

(4) L'indennità va calcolata considerando, in ogni caso, il terreno siccome libero da vincoli di contratti agrari.

(5) A favore dei coltivatori, dei mezzadri, dei coloni e degli affittuari verrà inoltre corrisposta una somma, variabile dal 5 al 20 per cento dell'indennità di espropriazione, in relazione alla difficoltà di trasferire e ricostituire l'azienda.⁵

(6) Le Province sono autorizzate ad acquistare a trattativa privata il terreno destinato ad area per impianti produttivi in base ai programmi definitivi, qualora sia raggiunto un accordo sul prezzo con i relativi proprietari.⁶

Art. 3. - (1) Le Giunte provinciali provvedono alla sistemazione generale delle aree per impianti produttivi⁷, per il necessario adattamento a tale utilizzo ed all'apprestamento di adeguate attrezzature tecniche e sociali.

⁴ Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 31 luglio 1971, n. 22.

⁵ Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, della l.r. 31 luglio 1971, n. 22.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, della l.r. 31 luglio 1971, n. 22.

⁷ Vedi nota 3.

(2) Nelle spese di sistemazione possono essere comprese quelle di progettazione e di collaudo delle opere.

Art. 4.⁸ - (1) L'alienazione delle aree ai soggetti indicati nell'articolo 1, viene disposta dalle Giunte provinciali, su domanda corredata da una relazione tecnico-finanziaria circa l'opera e gli impianti da realizzare, da una planimetria, nonché da una relazione riguardante gli investimenti finanziari, il tipo e la qualità dell'azienda, nonché la manodopera, suddivisa per qualifiche, che si intende occupare.

(2) L'alienazione può essere disposta anche per un prezzo inferiore al costo.

(3) La domanda deve essere trasmessa tramite il Comune interessato, che allega il proprio parere.

(4) In sede di acquisto i soggetti interessati devono impegnarsi a rispettare le clausole che la Giunta provinciale deve richiedere, in ordine alle garanzie per l'occupazione di manodopera, all'osservanza dei contratti di lavoro più favorevoli per i dipendenti, stipulati tra le associazioni e i sindacati di categoria per i rispettivi settori, al rispetto delle norme sulla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico, agli obblighi sindacali previsti dalle vigenti norme, ivi compresa la realizzazione dei servizi destinati agli impieghi sociali e sindacali, all'assistenza e al ristoro delle maestranze, nonché l'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori.

(5) Tali impegni devono risultare in apposita convenzione, da stipularsi tra la giunta provinciale e l'acquirente, nella quale dovranno essere stabilite le penalità in caso di inadempimento o trasgressione, le forme e modalità di recupero delle aree nel caso

⁸ Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.r. 31 luglio 1971, n. 22.

di cessazione dell'attività, il divieto di subconcessione totale o parziale dell'area, vincolata invece nella sua destinazione al parere della Giunta provinciale.

Art. 5. - (1) Le zone edificatorie delle aree per impianti produttivi⁹ vanno riservate all'insediamento di impianti, tecnicamente organizzati per la produzione di beni e servizi.

(2) I beneficiari sono impegnati a mantenere la destinazione ad uso per impianti produttivi¹⁰ delle aree, realizzate ai sensi della presente legge, per un periodo coincidente con la destinazione per impianti produttivi¹¹ prevista dai piani urbanistici provinciali.

(3) Il vincolo di indisponibilità viene annotato nel libro fondiario, ad istanza della Giunta provinciale e del beneficiario.

(4) La Giunta provinciale può impugnare, per declaratoria di nullità, avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, i contratti, relativi ad immobili vincolati, che importino effetti reali o che costituiscano effetti reali di godimento, qualora il nuovo titolare non abbia dichiarato per iscritto alla Giunta Provinciale di assumere per quanto gli compete, le obbligazioni contenute nella convenzione, di cui all'articolo precedente, e di impegnarsi a mantenere la destinazione per impianti produttivi¹² delle aree.

(5) Tale azione deve essere esercitata entro due anni dall'intavolazione del contratto.

⁹ Vedi nota 3.

¹⁰ Vedi nota 3.

¹¹ Vedi nota 3.

¹² Vedi nota 3.

Art. 6. - (1) Le strade di adduzione e quelle di penetrazione alle nuove aree per impianti produttivi¹³ sono equiparate, ai fini della classificazione, alle strade provinciali.

Art. 6 bis.¹⁴ - (1) Le aree comuni, destinante a pubblici servizi, esistenti tra le aree infrastrutturate, potranno essere cedute, anche gratuitamente, dalle Province ai Comuni o ai Consorzi di manutenzione delle aree comuni.

Art. 7. - (1) Lo stanziamento, di cui al successivo articolo 10, è ripartito ed assegnato in parti uguali alle due Province.

(2) Nell'esercizio delle funzioni delegate, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

(3) Copia dei provvedimenti adottati dai Presidenti delle Giunte provinciali deve essere inoltrata, entro dieci giorni, al Presidente della Giunta regionale. Questi, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive impartite, trasmette entro dieci giorni le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

(4) Contro i provvedimenti dell'ente delegato è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento.

¹³ Vedi nota 3.

¹⁴ Articolo aggiunto dall'art. 5 della l.r. 31 luglio 1971, n. 22.

(5) La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali, nell'esercizio delle funzioni delegate, in caso di persistente inerzia o di violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Art. 8. - (1) L'assegnazione, di cui al primo comma dell'articolo 7, potrà essere integrata con eventuali versamenti disposti, per gli scopi di cui alla presente legge, dai Comuni e loro consorzi, nonché con fondi propri delle Province, destinati alla realizzazione della viabilità di adduzione prevista dell'articolo 6.

Art. 9. - (1) Il ricavato delle vendite dei terreni, di cui al precedente articolo 4, deve essere reimpiegato dalle Province nell'acquisto e nell'apprestamento di nuove aree per impianti produttivi¹⁵, secondo le modalità e per i fini previsti dalla presente legge.

Art. 10. - (1) Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1969, la spesa di Lire 2.000 milioni, alla cui copertura si provvede mediante l'accensione di uno o più mutui passivi, a tasso annuo non superiore al 7,50 per cento, da estinguersi in venti semestralità costanti posticipate, a partire dall'esercizio in corso.

(2) All'onere di Lire 145 milioni, corrispondente alla prima semestralità del mutuo di 2.000 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1969.

¹⁵ Vedi nota 3.

(3) Alla maggiore spesa di Lire 145 milioni, prevista per gli esercizi successivi al 1969, si farà fronte con le disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal 1970, dalla cessazione:

- a) dell'onere annuo di Lire 120 milioni autorizzato con gli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 novembre 1965, n. 16;
- b) dell'onere annuo di Lire 25 milioni autorizzato con l'articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge medesima.